



I.R. - Allegato a "OA" Notiziario degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Brescia - anno V - n. 1 - febbraio 2003

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Brescia

NORME E REGOLAMENTI PER LE PROFESSIONI DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Norme di deontologia Professionale | 3 |
| In vigore dal 1° gennaio 1994 e, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia del 18 dicembre 2002, per tutte le figure previste dal D.P.R. 328/2001. | |
| Regolamento per l'emissione dei pareri sulle parcelle professionali | 6 |
| Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia del 18 luglio 1994. | |
| Legge 24/06/1923, n°1395 | |
| Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. | 8 |
| R.D. 23/10/1925, n°2537 | |
| Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto. | 9 |
| R.D. 27/10/1927, n°2145 | |
| Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni d'ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. | 13 |
| Legge 25/04/1938, n°897 | |
| Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. | 14 |
| D.L.L.23/11/1944, n°382 | |
| Norme sui Consigli degli Ordini e dei Collegi e sulle Commissioni centrali professionali. | 15 |
| D.M.01/10/1948 | |
| Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale. | 16 |
| D.P.R. 05/06/2001, n°328 | |
| Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. | 17 |

Norme di deontologia professionale

In vigore dal 1 gennaio 1994 e, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia del 18 dicembre 2002, per tutte le figure previste dal D.P.R. 328/2001

CAP. I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Dell'esercizio della professione, l'architetto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.

Art. 2 - Le presenti norme valgano in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.

Art. 3 - L'architetto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.

Art. 4 - Il comportamento professionale dell'architetto deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.

Art. 5 - L'architetto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

Art. 6 - L'architetto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titolo pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.

Art. 7 - L'architetto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.

Art. 8 - Per l'architetto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.

Art. 9 - Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Art. 10 - Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.

CAP. II NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

Art. 11 - L'architetto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale l'architetto deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse generale e alle regole deontologia, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.

Art. 12 - L'architetto che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l'Ordine di appartenenza.

Art. 13 - L'architetto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.

CAP. III RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 14 - L'architetto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale l'architetto deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse generale e alle regole deontologia, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.

Art. 15 - L'architetto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 16 - La rinuncia totale o parziale del compenso è ammissibile solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla, dandone tempestiva comunicazione all'Ordine.

Art. 17 - L'architetto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.

Art. 18 - L'architetto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio.

Art. 19 - L'architetto assolve, personalmente, nell'ambito della propria organizzazione, l'incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell'incarico.

Art. 20 - La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al reciproco gradimento e può essere rifiutata.

Art. 21 - L'architetto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.

Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informarne il committente.

Art. 22 - L'architetto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

Art. 23 - Qualora il professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.

Art. 24 - L'architetto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.

Art. 25 - L'architetto, se richiesto come consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruità di parcelle professionali è tenuto ad assumere presso l'Ordine di competenza informazioni sui criteri seguiti dall'Ordine.

Art. 26 - L'architetto, nell'espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico.

La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempimento deontologico.

CAP. IV

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 27 - L'architetto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

Art. 28 - L'architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.

Art. 29 - L'architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art. 30 - L'architetto che svolge l'incarico di consulenza per una Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente fa consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art. 31 - Nell'esercizio professionale l'architetto non potrà abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle e di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilità.

Art. 32 - È competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.

CAP. V

RAPPORTI CON COLLEGHI

Art. 33 - I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla massima lealtà, correttezza e chiarezza.

Art. 34 - L'architetto deve evitare ogni forma di scorretta concorrenza nei riguardi di altri colleghi e non può partecipare a competizioni basate unicamente su parametri economici relativi ai compensi stabiliti dalla Tariffa professionale vigente.

Art. 35 - Il ruolo dell'architetto sottende al primato culturale rispetto all'aspetto mercantile ed il mezzo informativo (cartaceo, televisivo e/o radiofonico, informatica) può rappresentare il fine della pubblicità.

1) L'architetto potrà offrire i suoi servizi professionali mediante messaggi pubblicitari emessi sotto qualunque forma di comunicazione dentro i limiti delle condizioni generali imposte dalla Legge e dalle seguenti disposizioni speciali:

a) la pubblicità può essere solo di carattere informativo e non persuasivo;

b) in nessun caso potranno essere fatti paragoni con altri professionisti, siano o meno architetti, né permettere che altri lo inseriscano nel messaggio pubblicitario;

c) se si divulgano le proprie opere professionali, non si può citare l'identità dei clienti, a meno che siano chiaramente pubblici e notori, né dati differenti da quelli puramente tecnici ed artistici;

d) si deve astenersi dall'introdurre nel messaggio pubblicitario ogni riferimento diretto o indiretto al costo dei servizi diverso dalla espressione "onorario secondo la Tariffa vigente";

e) quando il messaggio non viene diffuso tramite spazi e supporti specificamente pubblicitari, deve identificarsi chiaramente il suo carattere, inserendo in modo visibile la legenda "inserzione pubblicitaria", "messaggio pubblicitario", "pubblicità";

f) per quanto riguarda la divulgazione delle proprie opere professionali, deve comparire il ruolo effettivamente ricoperto, le collaborazioni eventuali e se l'opera è stata realizzata o meno ed il livello raggiunto della prestazione professionale.

2) L'architetto deve inviare ogni messaggio pubblicitario che intende emettere alla previa autorizzazione dell'Ordine provinciale od all'organo a questo delegato.

3) Non si considera pubblicità commerciale e, conseguentemente, non è richiesta l'autorizzazione dell'Ordine provinciale nei seguenti casi:

- a) divulgazione delle proprie opere e realizzazioni in libri, studi, riviste ed articoli di carattere prettamente tecnico, scientifico, artistico, professionale, sempre che non siano a pagamento e che sia assicurata la veridicità di quanto pubblicato ed il rispetto della normativa deontologica e statutaria della professione;
- b) inserzione dei dati obiettivi dell'architetto che si riferiscono ai suoi titoli e specializzazioni accademiche, domicilio, telefono, e dati obiettivi similari che possono figurare in guide o sezioni specializzate di altre pubblicazioni, anche se la pubblicazione è a pagamento.

Art. 36 - L'architetto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali.

Art. 37 - L'architetto chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato. Prima dell'accettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

Art. 38 - L'architetto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, ed in particolare quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì, da qualsiasi giudizio inerente gli onorari maturati dal collega sostituito.

Art. 39 - Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, l'architetto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitano le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di architetto.

Art. 40 - L'architetto deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella targa di studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri e nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge la professione. Non è permesso abbinare il titolo di dottore architetto a quello di professore se non specificando l'esatto valore di quest'ultimo titolo (professore di scuola media; professore incaricato presso l'Università; professore libero docente; professore ordinario; professore emerito; ecc.). Non è altresì permesso indicare l'attività professionale sotto dizioni generiche se non seguite dalla indicazione dei componenti lo studio, con relative precise qualifiche professionali.

Art. 41 - L'architetto, quando sia collaudatore di un'opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera.

CAP. VI

RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Art. 42 - L'architetto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art. 43 - L'appartenenza all'Ordine comporta per l'architetto il dovere di collaborare col Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche.

Art. 44 - L'architetto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.

Art. 45 - L'architetto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Ordine.

Art. 46 - L'architetto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.

Art. 47 - L'architetto che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico.

Art. 48 - L'architetto che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine. Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente competente.

Art. 49 - L'architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri: informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione; dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione; dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica a preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità; si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria; non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'architetto membro della Commissione anche gli architetti che siano con questo associati.

Art. 50 - L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal CNA. L'architetto che per diretto incarico dell'ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi. La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida all'Ordine di appartenenza a dal CNA non è consentita.

Art. 51 - L'architetto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali.

Art. 52 - L'architetto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:

- a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;
- b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al CNA le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da architetti, siano essi concorrenti a componenti fa giuria o da altri membri della giuria;
- c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita;
- d) nel caso in cui per qualsiasi motivo il concorso non abbia avuto alcun esito, deve rifiutare qualunque incarico inerente l'oggetto di detto Concorso.

Art. 53 - Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dell'Ordine nonché gli architetti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

CAP. VII SANZIONI

Art. 54 - La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

Art. 55 - Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art.45 del R.D. 23.10.1925 n.2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

Art. 56 - Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancata rispetto dei principi generali di cui al Cap. I e comunque in grado di arrecare danno materiale a morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.

Art. 57 - Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.

Art. 58 - Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.

Art. 59 - La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

CAP. VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari che disciplinano la professione di architetto. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Art. 61 - Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare.

In conformità a quanto previsto dall'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisita il parere favorevole del CNA., con un proprio regolamento, le presenti norme.

Art. 62 - Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate sull'organo ufficiale della categoria "L'Architetto" e sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica italiana.

Esse entrano in vigore dal 1° gennaio 1994.

Regolamento per l'emissione dei pareri sulle parcelle professionali

(Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della provincia di Brescia del 18 luglio 1994, riunione n. 7)

CAP. I COMPETENZE

Art. 1 - Competenza Generale

Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese agli architetti iscritti all'Albo sono di competenza del Consiglio dell'ordine a norma del n.3 dell'art. 5 della legge 26/6/1923 n.13965; sono di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine nei casi di cui all'ultimo comma dell'art.13 della legge 2/3/1949 n.143, e nei casi di applicazione dell'art.1 ultimo comma C.M. LL.PP. 1/12/1969 n.6679.

Art. 2 - Competenza Territoriale

Il Consiglio dell'Ordine ha competenza sulle prestazioni degli iscritti al proprio Albo, anche se svolte fuori dalla circoscrizione di competenza.

Se la parcella riguarda prestazioni di più architetti riuniti in gruppo anche appartenenti ad Ordini diversi, la richiesta di parere deve essere rivolta all'Ordine di appartenenza del capogruppo o, in sua mancanza, a quello del componente all'uopo espressamente delegato dagli altri professionisti, unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere

parere. L'Ordine dovrà darne comunicazione agli Ordini interessati in via preventiva, e successivamente trasmettere copia dell'avvenuta liquidazione. Se gli architetti sono riuniti in collegio, ciascuno richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi Ordini dovranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio. Le disposizioni precedenti valgono anche nel caso in cui la prestazione sia stata svolta dall'architetto in collaborazione con professionisti soggetti alla medesima tariffa professionale.

Art. 3 - Commissione Consultiva

Il Consiglio ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23/10/1925, n. 2537, si può avvalere di una apposita Commissione con parere consultivo.

Art. 4 - Nomina della Commissione

I Commissari sono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti all'Albo con riconosciuta esperienza professionale nei vari settori in cui si esplica l'attività.

Essi operano a titolo gratuito con l'eventuale rimborso spese per trasferte autorizzate e documentate.

Art. 5 - Composizione della Commissione

La Commissione è composta da un numero di membri almeno pari al numero dei componenti il Consiglio (attualmente composta da dodici membri). Almeno un membro dovrà essere componente il Consiglio dell'Ordine, allo scopo di mantenere il collegamento tra Consiglio e Commissione.

Il Consiglio nomina il Presidente ed il Segretario che organizzano e coordinano il lavoro della Commissione stessa.

Art. 6 - Decadenza della Commissione e dei Componenti

La Commissione opera per la durata del Consiglio che l'ha nominata e rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di garantire la necessaria continuità si atterrà per quanto possibile al criterio di rinnovo parziale della Commissione. Ai componenti viene richiesto l'impegno di presenza a tutte le sedute della Commissione.

Con tre assenze consecutive ingiustificate ovvero ripetute anche se giustificate ma tali da compromettere i lavori, il componente della Commissione viene considerato dimissionario e su segnalazione del Presidente della Commissione stessa viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con le modalità di nomina di cui all'art.4.

Art. 7 - Validità delle Sedute

La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. I pareri sono presi a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal commissario più anziano come iscrizione all'Albo.

Art. 8 - Compiti della Commissione

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) adotta i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori a cui essa è preposta;
- b) esprime pareri per le determinazioni che il Consiglio dell'Ordine con apposito atto vorrà deliberare in base alle proprie competenze, richiamate al precedente art.1;
- c) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento del proprio mandato, in merito ai problemi connessi con l'attività professionale ed alle norme tecniche e deontologiche ai sensi del punto 4 dell'art. 5 lex 24/6/1923 n. 1395;

d) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti cui è preposta;

e) tiene l'apposito registro "verbali delle sedute", in cui risulterà lo svolgimento dei lavori, le decisioni assunte ed i criteri adottati.

Detto registro deve essere redatto dal Segretario e firmato dal Presidente Commissione Parcelle.

Art. 9 - Segreto d'Ufficio e Professionale

I commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale; ogni violazione, per quanto di competenza dell'Ordine, costituisce mancanza deontologica e verrà perseguita come tale.

Art. 10 - Incompatibilità

In tutti i casi nei quali il componente della Commissione abbia rapporti di interesse con il richiedente il visto o con il committente dell'incarico, questi si dovrà allontanare dalla seduta; ciò deve risultare dal verbale (di cui al precedente art. 7).

CAP. II

RICHIESTE E PARERI

Art. 11 - Pareri

I pareri sulle liquidazioni della parcella possono essere richiesti dagli iscritti all'Albo o dai loro committenti.

Il Consiglio dell'Ordine, sentita la Commissione di cui al precedente art.3, esprime:

- a) parere preventivo o di conformità sulla corretta applicazione della tariffa professionale o sulla congruità di parcella per quelle prestazioni non contemplate dalla vigente tariffa. Il parere preventivo viene rilasciato per le prestazioni ancora da svolgere allo scopo di definire, in via preventiva, le competenze professionali. La prestazione viene individuata sulla base di un documento di intenti o del disciplinare d'incarico in cui si siano dettagliatamente indicate le prestazioni professionali da svolgere. Detto documento o disciplinare sarà parte integrante del parere rilasciato;
- b) parere sulla liquidazione finale dell'onorario richiesto rispetto alla effettiva prestazione professionale svolta. Il parere sulla liquidazione finale viene rilasciato in base ad un esame della documentazione prodotta dal richiedente e dopo la verifica della rispondenza tra le prestazioni ed oneri esposti in parcella e quelle effettivamente svolte e sostenute.

Art. 12 - Documenti richiesti al Professionista

Il professionista che richiede il parere all'Ordine deve presentare domanda secondo le modalità stabilite dall'Ordine stesso con i seguenti allegati:

Per parere preventivo:

- 1) preventivo di parcella debitamente firmata e redatta dal professionista su carta intestata (tre copie);
- 2) relazione sull'incarico o documento d'intenti (due copie) e/o elenco degli elaborati grafici richiesti;
- 3) eventuali: lettera d'incarico, delibera d'incarico o disciplinare d'incarico (due copie);
- 4) dichiarazione di non incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi;
- 5) ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi.

Per parere sulla liquidazione:

- 1) parcella redatta dal professionista su carta intestata (tre copie);
- 2) delibera o lettera d'incarico o dichiarazione sostitutiva;

- 3) relazione relativa allo svolgimento dell'incarico ed ai rapporti con il committente;
- 4) tutti gli elaborati di progetto prodotti alla committenza, l'eventuale corrispondenza e altra documentazione utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate;
- 5) elenco dettagliato degli elaborati e della documentazione che viene presentata;
- 6) dichiarazione di non incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi;
- 7) ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi.

Art. 13 - Documenti da esibire da parte del Committente

Il Committente che richiede il parere dell'Ordine deve presentare domanda, inviata per conoscenza al professionista interessato, con i seguenti allegati:

- 1) lettera-delibera o disciplinare d'incarico;
- 2) eventuale corrispondenza intercorsa tra committente e professionista;
- 3) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico;
- 4) eventuale parcella o richiesta di pagamenti presentata dal professionista (tre copie);
- 5) tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista, e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto;
- 6) ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi.

CAP. III PROCEDURE

Art. 14 - Domanda di esame parcella e accettazione

Le domande di esame delle parcella, corredate da tutti gli allegati prescritti, dovranno essere presentate alla segreteria dell'Ordine. La segreteria dell'Ordine rubriccherà la pratica protocollandola, dopo aver constatato la presenza materiale degli allegati prescritti.

Art. 15 - Istruzione della pratica

La Commissione, ricevute le pratiche, inizia l'esame secondo l'ordine di presentazione delle domande. La Commissione, ai fini della più completa istruzione della pratica potrà richiedere chiarimenti e documentazioni aggiuntive.

Art. 16 - Convocazioni

La Commissione può convocare il professionista nei seguenti casi:

- 1) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
 - 2) su esplicita richiesta del professionista;
 - 3) in ogni caso quando il parere sia richiesto dal committente.
- La Commissione convoca il committente nel caso in cui ne ravvisi la necessità o nel caso di richiesta di parere da parte dello stesso.

Art. 17 - Parere della Commissione

La Commissione esprime, a maggioranza dei presenti, il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita e già in possesso dell'Ordine.

Qualora emergano dall'esame della pratica aspetti di carattere deontologico, la Commissione sospende l'istruttoria sottoponendo la pratica al Consiglio dell'Ordine.

I pareri dovranno risultare a verbale firmato dal Segretario e controfirmate dal Presidente della Commissione.

Art. 18 - Delibera del Consiglio

Il Consiglio dell'Ordine prende atto del parere consultivo espresso dalla Commissione e delibera in proposito.

Art. 19 - Conservazione Documenti

L'Ordine professionale trattiene per il proprio archivio la seguente documentazione:

- 1) la domanda di parere;
- 2) copia delle parcella;
- 3) copia della relazione;
- 4) copia dell'elenco della documentazione presentata;
- 5) copia del documento emesso.

La restante documentazione, regolarmente timbrata dall'Ordine e firmata dal Presidente della Commissione Parcella verrà restituita al richiedente che dovrà conservarla per dieci anni.

Art. 20 - Diritti per il rilascio dei pareri

I diritti per il rilascio dei pareri sono a carico dei richiedenti e sono fissati dal Consiglio dell'Ordine. I diritti sono dovuti anche in caso di mancato ritiro del parere espresso

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1923)

Art. 1 - Il titolo d'ingegnere e quello di architetto (1) spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2 - Sono istituiti l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti all'albo di ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti. Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3 - Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938. Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4 - Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo. Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5 - Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopprimere alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della Legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Si omettono gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 che dettano norme sull'emanando regolamento (v. regio decreto 23.10.1925 n. 2537) e norme transitorie.

Art. 12 - Agli iscritti nell'albo a norma degli artt. 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetti o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

(1) Laurea in Architettura, ai sensi del Regio Decreto 30.09.38 n.1652.

Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537

Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926)

Il presente testo è modificato ed integrato ai sensi del R.D. 27/10/1927, n° 2145, del R.D. 30/9/1929, n° 2083, della Legge 25/04/1938, n° 897, del D.L.L. 23/11/1944, n° 382, del D.P.R. 2/5/1957, n° 432, della Legge 11/2/1994, n° 109, e dalla Legge 01/08/2002, n° 166.

CAPO I DELL'ALBO

Art. 1 - In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo.

Art. 2 - Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. (Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della corte di appello).

Art. 3 - L'Albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita (1), la residenza. L'iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo

che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione. Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4 - Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), salve le disposizioni dell'articolo 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'articolo 3, capoverso della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali superiori del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485 (3).

Art. 5 - Per esercitare in tutto il territorio della repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), ferme restando le disposizioni transitorie della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'articolo 4 della detta Legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso articolo 4 e dell'articolo 56 del presente regolamento.

Art. 6 - Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7 - [1] La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo (4) e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60;
- f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

[2] Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia in incorsa in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28, prima parte, della Legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del codice di procedura penale.

Art. 8 - [1] Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo.

[2] La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9 - [1] La deliberazione di cui all'articolo 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data la comunicazione con lettera ufficiale al procuratore della repubblica.

Art. 10 - [1] Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione.

[2] Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore della repubblica presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Artt. 11-17

Si omettono i presenti articoli in quanto hanno perso la loro efficacia.

Art. 18 - [1] Le spese per il funzionamento della commissione centrale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

[2] L'ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.

[3] I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19 - [1] La commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20 - [1] La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21 - [1] Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla commissione centrale, in conformità del precedente articolo 10.

[2] Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi rimesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità al suindicato articolo 10.

Art. 22 - [1] Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità del precedente art. 10.

Art. 23 - [1] L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine, è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri della giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine.

[2] Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

[3] Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24 - [1] Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri o di architetti.

[2] Chi si trova nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'articolo 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni dalla prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'articolo 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'articolo 18.

[3] Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25 - [1] Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

[2] L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della repubblica.

CAPO II

DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

SEZIONE I - DELL'ORDINE

Art. 26 - [1] La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

[2] La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 - [1] Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

[2] Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'articolo 30 e provvederanno alla elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

[3] Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

[4] Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle, o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

[5] Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28 - [1] La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vicepresidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

[2] Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine, o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

[3] Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

[4] Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 33.

SEZIONE II - DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 29 - [1] Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

Artt. 30-34 - *Si omettono gli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 relativi alla elezione del consiglio. Si veda in proposito il D.L.L. 23/11/1944, n. 382.*

Art. 35 - [1] Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente.

Art. 36 - [1] Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

Art. 37 - [1] Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine (5);
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38 - [1] Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.

[2] In caso di assenza del presidente e, dove esista, del vicepresidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39 - [1] Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

[2] In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40 - [1] Il tesoriere-economista è responsabile dei fondi e degli altri titoli di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmatari dal presidente e controfirmati dal segretario.

[2] Deve tenere i seguenti registri: a) registro a madre e figlia per le somme riscosse; b) registro contabile di entrata e di uscita; c) registro dei mandati di pagamento; d) inventario del patrimonio dell'ordine.

[3] In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economista.

Art. 41 - [1] Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42 - [1] Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III DEI GIUDIZI DISCIPLINARI

Art. 43 - [1] Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44 - [1] Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

[2] In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di quindici giorni per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

[3] Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.

[4] Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45 - [1] Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono: 1) l'avvertimento; 2) la censura; 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 4) la cancellazione dall'albo.

[2] L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

[3] Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.

[4] La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

[5] La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46 - [1] Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

[2] Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'articolo 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47 - [1] Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale; b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

[2] La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 48 - [1] Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.

[2] Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore della Repubblica nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni.

[3] Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore della Repubblica, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49 - [1] L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della corte di appello.

[2] Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio. Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50 - [1] Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'articolo 37, ed eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV

DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Art. 51 - [1] Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52 - [1] Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

[2] Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (6), antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica ne può essere compiuta dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53 - [1] Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della L. 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54 - *Si omette il presente articolo in quanto ha perso la propria efficacia.*

Art. 55 - *Articolo abrogato dall'art. 38-bis, comma 6, della Legge 11/02/1994, n. 109, così come aggiunto dalla Legge 01/08/2002, n. 166.*

Art. 56 - [1] Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a per-

sone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze: a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare non iscritto nell'albo; b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57 - [1] Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la eserciti direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti d'appello e dei procuratori della Repubblica.

[2] Il ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli.

[3] Il ministro per la giustizia, sentito il parere del consiglio di Stato, può sciogliere il consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.

In tal caso, le attribuzioni del consiglio sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per la elezione del consiglio.

[4] Qualora il consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 58 - *Si omette il presente articolo in quanto ha perso la propria efficacia.*

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

Artt. 59-61 - *Si omettono i presenti articoli in quanto hanno perso la loro efficacia.*

Art. 62 - [1] Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti all'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

[2] I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

[3] Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

[4] *Comma abrogato, a partire dal 23 maggio 1999, dall'art. 18, comma 1, della Legge 11/02/1994, n. 109.*

[5] *Comma abrogato, a partire dal 23 maggio 1999, dall'art. 18, comma 1, della Legge 11/02/1994, n. 109.*

Art. 63 - [1] Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

NOTE

- (1) Parole "il luogo e la data di nascita" sostitutive delle parole "la paternità" come da D.P.R. 02/05/1957, n. 432.
 (2) L'esame di stato è ora disciplinato dal D.M. 09/09/1957 (G.U. 02/11/1957, n. 271).
 (3) Vedasi anche la nota 3 alla Legge 24/06/1923, n. 1395.
 (4) L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa.
 (5) In applicazione della legge 04/03/1958, n. 143, la tariffa professionale viene emanata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta dei Consigli nazionali ingegneri ed architetti.
 (6) Trattasi della Legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico; si veda la Legge 01/06/1939, n. 1089.
 (7) Il testo previgente recitava: "[1] Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. [2] Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52."

Regio Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145

Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 30 novembre 1927)

Art. 1 - [1] L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti.

[2] Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con regio decreto 23-10-1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. E però in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche in questo albo.

[3] Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri.

Art. 2 - [1] Le attribuzioni sulla custodia dell'albo degli ingegneri e degli architetti e sulla disciplina degli iscritti, deferite alle associazioni sindacali dall'art. 12 del regio decreto 1-7-1926, n. 1130, sono da esse esercitate a mezzo di una giunta composta di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non superi 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte della Giunta anche due membri supplenti, che sostituiranno quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

[2] I componenti della Giunta devono essere iscritti nell'albo professione. Essi sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia fra coloro che le competenti associazioni sindacali designeranno in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

[3] Qualora negli albi degli ingegneri o degli architetti delle nuove province si trovino iscritti tecnici menzionati nell'art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 23-10-1925, n. 2537, ovvero quelli indicati nel regio decreto 3-9-1926, n. 1660, fa parte della Giunta anche un membro dell'una o dell'altra di queste categorie.

[4] La Giunta elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Essa decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 3 - [1] Per le iscrizioni, cancellazioni e revisioni dell'albo, la Giunta osserva le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23-10-1925, n. 2537. Le norme dello stesso regolamento vanno osservate per quanto concerne i provvedimenti disciplinari.

[2] Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.

Art. 4 - [1] Contro le decisioni delle Giunte, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 14 del precitato regolamento, giusta le norme in esso stabilite. Con l'osservanza delle norme medesime il ricorso può essere proposto anche dal Direttorio del sindacato nazionale, secondo la rispettiva competenza. Il Direttorio può delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso.

[2] In sostituzione dei membri rappresentanti degli ordini degli ingegneri e degli architetti, contemplati nel secondo comma, n. 4, del su citato art. 14, fanno parte della commissione centrale quattro ingegneri e due architetti, nominati dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli di grazia e giustizia, e scelti fra coloro che ciascuno dei rispettivi sindacati nazionali designerà in numero doppio.

Art. 5 - [1] La Giunta deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell'associazione sindacale, e questa deve comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 6 - [1] L'albo professionale è distinto dal ruolo degli appartenenti alle associazioni sindacali. Esso, a cura della Giunta, deve essere stampato e comunicato, a tenore dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 23-10-1925, n. 2537.

Art. 7 - [1] Spetta alle associazioni sindacali, secondo la rispettiva competenza: a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere o di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore della Repubblica; b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Mini-

stro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale; c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che verrà stabilito dalla Commissione centrale per le spese del suo funzionamento, a norma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 23-10-1925, n. 2537.

[2] L'associazione sindacale tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali. Essa comunica alla Giunta l'elenco dei soci morosi per i provvedimenti disciplinari, a termini dell'art. 50 del predetto regolamento.

Art. 8 - [1] Per tutto ciò che riguarda l'applicazione delle norme relative alle professioni di ingegnere e di architetto restano fermi i poteri di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, giusta l'art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 23-10-1925, n. 2537.

[2] Il Ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, sciogliere la giunta, ove questa, chiamata alla osservanza degli obblighi ad essa imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni della Giunta sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a che non sia provveduto alla nomina di una nuova Giunta.

[3] Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'associazione sindacale, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto, che la Giunta cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

Art. 9 - [1] Il Ministro di grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare le Giunte menzionate nell'art.2.

[2] Fino a tale data la custodia dell'albo, che sino alla data medesima continua ad essere unico, rimane affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato decide sulle domande di iscrizione nell'albo; provvede, altresì, d'ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Art. 10 - [1] I provvedimenti, di cui all'articolo precedente, sono presi dal presidente del tribunale o dal magistrato da lui delegato, sentito il parere di un ingegnere e di un architetto iscritti nell'albo, designati dalla rispettiva associazione sindacale. L'associazione designa anche un supplente per il caso di impedimento o di assenza.

[2] Quando alcuno dei suddetti provvedimenti riguardi un geometra civile autorizzato, di cui all'art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 23-10-1925, n. 2537, ovvero un tecnico, di cui al regio decreto 3-9-1926, n. 1660, il presidente del tribunale chiama a dare parere, in aggiunta all'ingegnere e all'architetto, un professionista iscritto nell'elenco menzionato nel citato art. 74, o, rispettivamente, nel regio decreto 3-9-1926, n. 1660.

[3] Contro i provvedimenti del presidente del tribunale è dato il ricorso alla Commissione centrale.

Art. 11 - [1] Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24-6-1923, n. 1395, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23-10-1925, n. 2537.

Legge 25 aprile 1938 n. 897

Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi

(stralcio)

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 7 luglio 1938)

Art. 1 - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2 - Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Art. 3-4-5-6 - (Omissis)

Art. 7 - Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.

La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

Art. 8-9-10-11 - (Omissis)

Si omettono i suddetti articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è regolata dal D.L. 23 novembre 1944, n. 382.

Decreto Legislativo Luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 23 dicembre 1944)

CAPO I

DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Art. 1 - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto-legge 24-1-1924, n. 103. Il Consiglio è formato di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2 - I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui invoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3 - L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4 - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5 - Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata. L'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7 - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo (1).

Art. 8 - Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale. Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9 - Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II

DELLE COMMISSIONI CENTRALI

Art. 10 - Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

Art. 11 - Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a 200 iscritti, un voto per ogni 200 iscritti, fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti, da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo. Ogni consiglio comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per grazia

e giustizia e composta da cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12 - Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all'elezione del Consiglio.

Art. 13 - I consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici precedenti a quello in cui scade la Commissione Centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione Centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni Centrali restano in carico tre anni.

Art. 14(2) - I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente e il segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16 - Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo.

Art. 17 - Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre Funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

- omissis-

Si omettono i capi IV e V contenenti norme particolari per le professioni di avvocato e procuratore e disposizioni transitorie.

(8) A tale proposito l'art. 2 della Legge 3-8-1949, n. 536 detta: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-1 I - 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattati di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute".

(9) La corte costituzionale, con sentenza n. 284 del 19.12.86 (G.U. 31.12.86 n. 61 bis), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 108 della Costituzione.

Decreto Ministero di Grazia e Giustizia 1 ottobre 1948

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti/ingegneri

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1948)

coordinato con

Decreto Ministero di Grazia e Giustizia
15 febbraio 1949

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Geometri.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1949)

Art. 1 - [1] Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata.

[2] Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2 - [1] Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato: a) della copia autentica della deliberazione impugnata; b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento; c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita.

Art. 3 - [1] Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4 - [1] È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5 - [1] Il ricorso al Collegio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

[2] Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

[3] L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

[4] Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

[5] Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

[6] Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine o Collegio al Consiglio nazionale.

[7] Il Consiglio dell'Ordine o Collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6 - [1] Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7 - [1] Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

[2] Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8 - [1] Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

[2] Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

[3] Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

[4] Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9 - [1] La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10 - [1] La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

[2] La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista, e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11 - [1] Il segretario redige processo verbale delle sedute.

[2] Il processo verbale deve contenere: a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta; b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti; c) l'indicazione dei ricorsi esaminati; d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso; e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12 - [1] In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13 - [1] E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14 - [1] I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini o Collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

Decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

- stralcio -

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
 Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri *ad interim* Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

Il seguente regolamento:

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
 2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2 - Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
 3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3 - Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
 3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
 4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato li-

mitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4 - Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
 3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5 - Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
 2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.
 3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
 4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6 - Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
 2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7 - Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2) I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti del presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8 - Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2) Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale, indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI

CAPO I

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 9 - Attività professionali

1) L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

omissis

CAPO III

PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Art. 15 - Sezioni e titoli professionali

1) Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: «Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori», sono istituite la sezione A e la sezione B.

2) La sezione A è ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione territoriale; c) paesaggistica; d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

3) Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto; b) agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di pianificatore territoriale; c) agli iscritti nel settore «paesaggistica» spetta il titolo di paesaggista; d) agli iscritti nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.

4) La sezione B è ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione.

5) Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore «architettura» spetta il

titolo di architetto iunior; b) agli iscritti nel settore «pianificazione» spetta il titolo di pianificatore iunior.

6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle sezioni: «sezione A - settore architettura», «sezione A - settore pianificazione territoriale», «sezione A - settore paesaggistica», «sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali», «sezione B - settore architettura», «sezione B - settore pianificazione».

Art. 16 - Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «pianificazione territoriale»: a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «paesaggistica»: a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»: a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) Per il settore «architettura»: 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica; b) per il settore «pianificazione»: 1) Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Art. 17 - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- a) per l'iscrizione nel settore «architettura»:
 - 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
 - b) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:
 - 1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
 - 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
 - c) per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»:
 - 1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;
 - 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
 - 3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
 - d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:
 - 1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
 - 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) per l'iscrizione nel settore «architettura»:
 - 1) un prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
 - 2) un prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
 - 3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
 - 4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
 - b) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:
 - 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
 - 2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
 - 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
 - c) per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»:
 - 1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
 - 2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
 - 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
 - d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:
 - 1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
 - 2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 18 - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
 - a) per il settore «architettura»:
 - 1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - 2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
 - b) per il settore «pianificazione»:
 - 1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
 - 2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) per il settore «architettura»:
 - 1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
 - 2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
 - 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
 - 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
 - b) per il settore «pianificazione»:
 - 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
 - 2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
 - 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
 - 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 19 - Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore «architettura».
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore «architettura».
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore «architettura».
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
 - a) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale», la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica;

- b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

omissis

CAPO IX

PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art. 45 - Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
 - a) civile e ambientale;
 - b) industriale;
 - c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
 - b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
 - c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione;
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
 - b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
 - c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: «sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri - settore industriale»; «sezione degli ingegneri - settore dell'informazione»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione».

Art. 46 - Attività professionali

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
 - a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
 - b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
 - c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e siste-

mi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore «ingegneria industriale»:

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47 - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
 - a) Per il settore civile e ambientale:
 - 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
 - 2) classe 28/S - Ingegneria civile;
 - 3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

- b) Per il settore industriale:
- 1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
 - 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
 - 3) classe 27/S - Ingegneria chimica;
 - 4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
 - 5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;
 - 6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
 - 7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - 8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;
 - 9) classe 37/S - Ingegneria navale;
 - 10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
- c) Per il settore dell'informazione:
- 1) classe 23/S - Informatica;
 - 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
 - 3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
 - 4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
 - 5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;
 - 6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - 7) classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta relativa alle materie, caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
 - d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 48 - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
 - a) per il settore civile e ambientale:
 - 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - 2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
 - b) per il settore industriale:
 - 1) classe 10 - Ingegneria industriale;
 - c) per il settore dell'informazione:
 - 1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
 - 2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

- d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49 - Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

omissis

CAPO XI

Art. 55 - Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale

1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:
 - a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
 - b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
 - c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
 - d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessuti; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaia; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale);

la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla corte dei conti il 20 luglio 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21.

TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

Albo professionale:

Architetto - Sezione B

Settore architetto tecnico:

Diplomi universitari:

Edilizia

Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno

Settore pianificatore tecnico:

Diplomi universitari:

Operatore tecnico ambientale

Sistemi informativi territoriali

Tecnico di misure ambientali

Valutazione e controllo ambientale

Albo professionale:

Ingegnere - Sezione B

Diplomi universitari:

Economia e ingegneria della qualità

Settore civile e ambientale

Diplomi universitari:

Edilizia

Ingegneria civile

Ingegneria dell'ambiente e delle risorse

Ingegneria delle infrastrutture

Ingegneria

Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile

Albo professionale:

Settore industriale

Diplomi universitari:

Ingegneria aerospaziale

Ingegneria biomedica

Ingegneria chimica

Ingegneria dei materiali

Ingegneria dell'automazione

Ingegneria delle materie plastiche

Ingegneria elettrica

Ingegneria elettrica con teledidattica

Ingegneria energetica

Ingegneria industriale

Ingegneria logistica e della produzione

Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile

Ingegneria meccanica

Produzione industriale

Scienza e ingegneria dei materiali

Tecnologie industriali e dei materiali

Albo professionale:

Settore dell'informazione

Diplomi universitari:

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria dell'automazione

Ingegneria elettronica

Ingegneria informatica

Ingegneria logistica e della produzione

Economia e ingegneria della qualità

Ingegneria biomedica

